
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 OTTOBRE 2018, n. 55/R

Modalità organizzative dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia).

(Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 10.10.2018)

INDICE**PREAMBOLO**

Art. 1 Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 2 Modifiche all'articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 3 Modifiche all'articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 4 Disposizione finale

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA**EMANA**

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 4 bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 12 luglio 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 30 luglio 2018;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare espresso nella seduta del 6 settembre 2018;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'11 settembre 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2018, n. 1017;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di migliorare l'organizzazione della giornata educativa dei servizi educativi per la prima infanzia è opportuno prevedere l'adozione di un sistema di rilevazione delle presenze e delle assenze che consenta una migliore progettazione delle attività;
2. Di accogliere la raccomandazione espressa nel parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:

" 2 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. "

Art. 2

Modifiche all'articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2003 è inserito il seguente:

" 3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. "

Art. 3

Modifiche all'articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2003 è aggiunto il seguente:

" 3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. "

Art. 4

Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.